

N. 00424/2006 REG.SEN.

N. 00225/2005 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 00225 del 2005, proposto da: UPUPA Roberta, SBARBATI Franco e PICCININI Sergio, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Baleani, elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Matteotti n. 74, presso l'avv. Alessandra Moneta;

*contro*

- il COMUNE di SANT'ANGELO in PONTANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ranieri Felici, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;
- la COMUNITA' MONTANA dei MONTI AZZURRI, con sede in

San Ginesio, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

ANTOGNOZZI Rolando, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

della deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Pontano in data 7.1.2005 n. 3 con la quale si è votato sull'ordine del giorno proposto dal gruppo consiliare "Insieme per Sant'Angelo" in ordine alla revoca della nomina a consigliere della Comunità Montana dei Monti Azzurri di Rolando Antognozzi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Angelo in Pontano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19/10/2005, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il Consiglio comunale di Sant'Angelo in Pontano in data 4.8.2004 ha rinnovato la propria componente all'interno dell'organo amministrativo della Comunità Montana dei "Monti Azzurri", con sede in San Ginesio, per un numero di consiglieri pari a tre, di cui uno della minoranza e due della maggioranza, procedendo col voto segreto e contestuale (cioè con la votazione congiunta della minoranza e della maggioranza, e relativa confusione dei voti, e non con la modalità del voto "separato"). E' risultato eletto, tra gli altri, il consigliere della minoranza Antognozzi Rolando, con il concorso determinante dei voti della maggioranza consiliare.

Si è poi verificato che, successivamente alla sua elezione a consigliere comunitario, l'Antognozzi è uscito dal gruppo consiliare di minoranza costituito in seno al Consiglio comunale di Sant'Angelo in Pontano, per costituire un gruppo autonomo, ha rifiutato di sottoscrivere gli indirizzi programmatici del gruppo di centro sinistra della Comunità Montana, nella cui linea politica si riconosce la minoranza consiliare di Sant'Angelo in Pontano, ed ha sottoscritto il programma della maggioranza di centro destra presso la Comunità Montana dei "Monti Azzurri".

Ritenendo conseguentemente venuto meno il rapporto di fiducia fra il sig. Antognozzi Rolando ed il gruppo di minoranza costituito presso il Consiglio comunale di Sant'Angelo in Pontano, i consiglieri di minoranza Upupa Roberta e Piccinini Sergio hanno proposto la revoca del medesimo quale rappresentante di minoranza nel Consiglio della Comunità Montana.

La mozione è stata esaminata dal Consiglio comunale di Sant'Angelo in Pontano, che con deliberazione 7.1.2005 n. 3 ha respinto la proposta della minoranza, anche questa volta con il concorso determinante dei voti della maggioranza consiliare.

Il provvedimento è stato impugnato da Upupa Roberta, Sbarbati Franco e Piccinini Sergio, quali consiglieri di minoranza del Comune di Sant'Angelo in Pontano, appartenenti al gruppo consiliare "Insieme per Sant'Angelo", che ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo i motivi di violazione dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 3 agosto 1999, n. 265, nonché di eccesso di potere per motivazione contraddittoria, carente, ingiustizia manifesta.

Costituitosi in giudizio il Comune di Sant'Angelo in Pontano, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto nei confronti di atto meramente confermativo di precedente non impugnato, deducendone nel merito l'infondatezza, concludendo per la reiezione.

## DIRITTO

1.- La difesa del Comune di Sant'Angelo in Pontano eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti di atto meramente confermativo, poiché la deliberazione impugnata dovrebbe essere qualificata come rifiuto di riesame della nomina di un consigliere comunale di minoranza (ritenuta dai proponenti la mozione di revoca illegittima, quanto alle modalità con cui si era svolta la votazione) senza che tale atto di nomina sia stato oggetto di gravame, sicché non sussisterebbe l'interesse alla caducazione di un atto divenuto ormai inoppugnabile, e che l'Amministrazione ha inteso soltanto confermare, e non riesaminare.

L'eccezione è infondata.

In disparte il rilievo che con l'atto impugnato il Consiglio comunale ha preso in esame la proposta di revoca del sig. Antognozzi Rolando, quale rappresentante della minoranza consiliare in seno al Consiglio della Comunità Montana, e non l'annullamento od il riesame della nomina, osserva il Collegio che, successivamente alla elezione del controinteressato in qualità di rappresentante di minoranza del Comune di Sant'Angelo in Pontano presso la Comunità Montana (4.8.2004) si è verificato un fatto nuovo tale da ingenerare il fondato convincimento di un mutamento di orientamento politico da parte del medesimo, e del conseguente venir meno del rapporto fiduciario necessario per rappresentare la minoranza in seno alla Comunità montana, poiché l'Antognozzi è uscito dal gruppo consiliare di minoranza del Comune di Sant'Angelo in Pontano per formare un gruppo nuovo (28.10.2004).

In presenza di questa diversa situazione di fatto, e considerato che la mozione di revoca del controinteressato presentata dai consiglieri Sergio Piccinini e Roberta Upupa non era motivata soltanto con l'asserita illegittimità della sua elezione (poiché non effettuata dalla minoranza con

votazione separata), ma anche con la dissociazione dell'Antognozzi dal gruppo di minoranza, si deve ritenere che il Consiglio comunale non fosse chiamato ad un mero riesame di un atto divenuto inoppugnabile, ma anche alla valutazione del venir meno del rapporto fiduciario tra l'eletto e la parte politica (minoranza) che lo aveva espresso. Pertanto la deliberazione impugnata non può essere qualificata come meramente confermativa, essendo il Consiglio comunale chiamato ad esprimersi in presenza di mutati presupposti di fatto, e l'eccezione è da valutare infondata.

2.- Nel merito, il ricorso deve essere accolto, risultando fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo che sulla proposta di revoca del consigliere Antognozzi non si sia proceduto con la procedura del voto limitato alla sola parte politica che l'aveva designato (minoranza).

Osserva il Collegio che essendo la Comunità Montana un ente di secondo grado con compiti e funzioni relativi anche ai territori dei singoli Comuni di appartenenza, ed essendo la sua composizione determinata dai rispettivi Consigli comunali, il rapporto fiduciario tra le componenti politiche di maggioranza e minoranza ed i rappresentanti designati in seno al Consiglio comunitario deve permanere anche in costanza di svolgimento del mandato.

In proposito la giurisprudenza ha affermato, in riferimento al mandato di consigliere della Comunità Montana, che esso trae origine da un'elezione indiretta o di secondo grado basata su uno specifico rapporto tra maggioranza, o minoranza, ed eletto, per cui se l'eletto non può più ritenersi espressione della parte consiliare che lo ha designato, la revoca è lo strumento legittimo per ristabilire la condizione voluta dalla legge al fine di assicurare l'equilibrata rappresentanza della maggioranza e della minoranza, che sarebbe altrimenti alterata (Cons. St., Sez. V, 11 febbraio 2003, n. 707). In altre parole il potere di revoca, ancorché non espressamente contemplato dalla legge, deve ritenersi intimamente connesso con il potere di nomina, al fine di garantire la corrispondenza effettiva dell'orientamento politico amministrativo del rappresentante a quello della compagine che deve essere rappresentata.

Sempre in riferimento alla fattispecie che occupa la giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che in tema di elezione dei rappresentanti dei Comuni della Comunità Montana, l'art. 27 comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplina il caso in cui vengono eletti contestualmente i rappresentanti sia della maggioranza sia della minoranza, sicché nel diverso caso della sostituzione di un rappresentante della minoranza in seno alla comunità montana, questo deve essere eletto dai componenti della stessa minoranza, dovendo rappresentare la volontà del relativo gruppo (Cons. St., Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7551).

3.- Traendo le fila dalle argomentazioni sopra esposte, si possono enucleare i seguenti principi:

- per i consiglieri delle Comunità Montane sussiste un vincolo di mandato nel rappresentare i gruppi politici di rispettiva appartenenza, stante la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze, prevista dalla vigente normativa;

- la cessazione del vincolo fiduciario importa la revocabilità del mandato;

- nel caso di sostituzione di un singolo rappresentante cessato dalla carica, al rinnovo deve provvedere unicamente il gruppo (maggioranza o minoranza) di cui quest'ultimo faceva parte.

Applicando tali principi al caso in esame, si deve concludere per la illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che il Consiglio comunale di Sant'Angelo in Pontano si sarebbe dovuto pronunciare sulla mozione di revoca del consigliere Antognozzi Rolando con il solo voto della parte politica che l'aveva designato (la minoranza), e non dell'intero consesso, come invece si è verificato nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Pontano 7.1.2005 n. 3, restando assorbite le censure non esaminate.

4.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla la deliberazione del Consiglio comunale di Sant'Angelo in Pontano 7.1.2005 n. 3.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 19/10/2005, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Liana Tacchi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/06/2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE